



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORDSUALI

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott.	Giovanni	D'Antoni	Presidente
dott.ssa	Gabriella	Giammona	Giudice
dott.	Giuseppe	Rini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 20/2022 P.U. (liquidazione controllata),
promosso

DA

Siino Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina D'Amato
(caterinadamato@pecavvpa.it) per procura allegata al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato



Letto il ricorso depositato il 20 settembre 2022, con cui Siino Francesco ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni *ex artt.* 268 e ss. CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

ritenuto che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o



da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

letta la relazione del professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, avv. Caterina Scaduti, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 1, CCII);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;

visto l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare prodotto dal ricorrente e preso atto della sua attuale situazione reddituale (come risultante dalla documentazione allegata);

ritenuto, sulla scorta di tali dati, che il limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII può essere individuato nella somma di € 959,00 al mese;

considerato che il debitore non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

ritenuto che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato con funzioni di OCC;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Siino Francesco, nato a [REDACTED]



NOMINA

giudice delegato il dott. Giuseppe Rini;

NOMINA

liquidatore l'avv. Caterina Scaduti, con studio a Palermo, via Tripoli n. 3, invitandola:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso).

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

FISSA

in € 959,00 mensili il limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII ed esclude conseguentemente tale importo dalla massa compresa nella liquidazione;

DISPONE

che, sino alla chiusura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato.

Palermo, 27 settembre 2022

IL GIUDICE EST.
dott. Giuseppe Rini

IL PRESIDENTE
dott. Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Giuseppe Rini e dal Presidente dott. Giovanni D'Antoni in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

